



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 16/19

Lussemburgo, 26 febbraio 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-129/18
SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Selection

L'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone alla Corte di giustizia di dichiarare che un minore accolto in affidamento secondo il regime di tutela della *kafala* algerina da un cittadino dell'Unione non può essere considerato come «discendente diretto» di tale cittadino

Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il cittadino stesso deve agevolare, previa valutazione, l'ingresso e il soggiorno del minore sul suo territorio

Due coniugi di nazionalità francese, residenti nel Regno Unito, hanno chiesto alle autorità di tale paese un'autorizzazione all'ingresso, in qualità di adottata, di una minore algerina che avevano preso in affidamento in Algeria con la formula della *kafala*, istituto del diritto di famiglia esistente in alcuni paesi di tradizione coranica. La minore era stata abbandonata subito dopo la nascita. La sua custodia legale è stata attribuita alla coppia mediante decreti delle autorità algerine. Di fronte al rifiuto delle autorità del Regno Unito di concedere l'autorizzazione, contro il quale la minore ha interposto i corrispondenti ricorsi, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema, Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia, in sintesi, se la direttiva relativa alla libera circolazione¹ consenta di qualificare tale minore come «discendente diretto» delle persone che l'hanno accolta in regime di *kafala*.

La direttiva prevede due modi in cui un minore che non sia cittadino dell'Unione può entrare e soggiornare in uno Stato membro insieme alle persone con le quali ha una «vita familiare». Nel caso dei discendenti diretti, la continuità della vita familiare si produce in maniera praticamente automatica, mentre, nel caso di ogni altro familiare che sia a carico o conviva con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, si richiede una previa ponderazione delle circostanze.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona afferma che **non può essere qualificato come «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione, ai fini della direttiva, un minore che sia solo sottoposto alla sua tutela legale conformemente all'istituto della *kafala* vigente in Algeria.**

L'avvocato generale chiarisce che in Algeria, la *kafala* è una modalità di affidamento mediante la quale un musulmano adulto si fa carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, assumendo la sua tutela legale temporaneamente (sino alla maggiore età del minore), senza che essa crei un rapporto di filiazione o equivalga all'adozione, espressamente vietata in tale paese. La *kafala* è inoltre revocabile.

L'avvocato generale dichiara poi che la nozione di «discendente diretto» di cui alla direttiva, quale sottocategoria specifica dei «familiari», costituisce un concetto autonomo del diritto dell'Unione, che richiede un'interpretazione uniforme nell'Unione stessa.

Egli rileva quindi che, a suo modo di vedere, la nozione di discendenti diretti utilizzata dalla direttiva comprende sia i figli biologici che quelli adottivi, posto che l'adozione è considerata, sotto

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

il profilo giuridico, filiazione a tutti gli effetti. Pertanto, se la *kafala* potesse essere considerata una modalità di adozione, il minore potrebbe diventare, in quanto figlio adottivo, «discendente diretto» dei suoi affidatari. L'avvocato generale ritiene tuttavia che **la caratteristica essenziale che distingue l'adozione dalla *kafala* sia proprio il rapporto di filiazione**. Mentre la *kafala* non crea legami di filiazione, l'adozione lo fa sempre. Egli osserva che si perviene al medesimo risultato dopo avere esaminato i diversi trattati internazionali pertinenti² che disciplinano, da un lato, l'adozione e, dall'altro, figure di tutela del minore quale la *kafala*, senza mai condurre alla loro equiparazione. Egli ricorda altresì che proprio il diritto algerino, consentendo tale modalità di affidamento e vietando nel contempo l'adozione, osta a tale equiparazione. **Alle persone che accolgono il minore viene attribuita soltanto la sua tutela legale, ma la *kafala* non rende quest'ultimo un loro discendente diretto**. Ciò non esclude tuttavia che, una volta costituita la *kafala*, le persone che hanno accolto il minore decidano di adottarlo, qualora lo ritengano opportuno, e l'ordinamento giuridico del paese corrispondente lo consenta. L'avvocato generale precisa che tale soluzione, adottata da alcuni Stati membri, consentirebbe che il minore successivamente adottato acquisti la qualità di discendente diretto dei genitori adottivi e possa entrare e soggiornare, a tale titolo, nello Stato membro in cui essi risiedono.

Ciononostante, l'avvocato generale ritiene che **detto minore possa essere qualificato come "altro familiare" se ricorrono le altre condizioni e previo espletamento della procedura prevista dalla direttiva e lo Stato membro ospitante deve agevolare, conformemente alla sua legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno in detto Stato, previa ponderazione della tutela della vita familiare e della tutela dell'interesse superiore del minore**. Ad avviso dell'avvocato generale, il fatto che si escluda la via dei discendenti diretti non deve far supporre l'esistenza di un ostacolo allo sviluppo della vita familiare – diritto questo sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE –, quando l'alternativa prevista dalla direttiva stessa (la concessione dell'autorizzazione al soggiorno previa verifica che la minore sia a carico o conviva con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno) non impedisce alla minore di ottenere una tutela giuridica *effettiva* della medesima vita familiare. L'avvocato generale ricorda che la tutela dell'interesse superiore del minore deve essere preminente in tutte le decisioni o gli atti relativi a tale minore. Nell'ambito della direttiva, la garanzia di tale protezione può essere mantenuta se si percorre tale seconda via, che nello stabilire una previa procedura di esame, offre un contesto giuridico adeguato ai fini di una tutela efficace del minore all'interno dell'Unione, conciliando nel contempo gli obiettivi originari dell'istituto di tutela (la *kafala*) con il diritto alla vita familiare.

L'avvocato generale sostiene che gli strumenti previsti dalla direttiva (limitazione della libertà di circolazione e soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione, o di quest'ultimo, o rifiuto, estinzione o revoca di un diritto conferito dalla direttiva stessa) possono applicarsi, rispettivamente, se ricorrono motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, o in caso di abuso di diritto o frode. Egli ritiene tuttavia che tali circostanze non ricorrano nel caso in esame.

Infine, l'avvocato generale segnala che nel procedimento di previa valutazione applicabile nel caso di "altri familiari", le autorità dello Stato membro ospitante possono accertare se nel procedimento mediante il quale sono stati disposti la tutela o la custodia sia stato preso sufficientemente in considerazione l'interesse superiore del minore.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

² Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, del 20 novembre 1989; Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, sottoscritta all'Aja nel 1993; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, sottoscritta all'Aia nel 1996.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575